

*Gli effetti di una sentenza e due ordinanze del Tar Lazio su dm aree idonee e dl agricoltura*

# Rinnovabili, regole da riscrivere

## Bocciata la mancata omogeneità dei criteri tra le regioni

DI CARLO GIOFFRÈ\*

**R**innovabili: tutto (o quasi) da rifare per l'individuazione delle "aree idonee". Il 13 maggio 2025, il Tar Lazio-Roma con una sentenza (n. 9155/2025) e due ordinanze (n. 9168/2025 e n. 9164/2025) ha messo in discussione l'impianto legislativo oggi in vigore, sia a livello nazionale che regionale. Ciò comporterà, per il legislatore nazionale, una parziale riscrittura del cosiddetto decreto aree idonee (decreto ministeriale 21 giugno 2024) che tenga conto dei principi fissati dal giudice amministrativo e, per le regioni, l'adeguamento agli stessi delle leggi regionali già adottate o dei ddl in corso di approvazione. Alla Camera dei deputati, nella seduta dello scorso 21 maggio, il governo, intanto, per bocca del ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, **Tommaso Foti**, ha dichiarato che interverrà tempestivamente, per quanto di propria competenza, per fare in modo che gli obiettivi fissati a livello europeo, possano essere raggiunti.

**Mancanza di indicazioni omogenee.** La sentenza n. 9155/2025 dispone l'annullamento dell'art. 7, commi 2 e 3 del dm 21/6/2024 che disciplina, rispettivamente, i principi per l'individuazione delle aree idonee e le fasce di rispetto per l'installazione degli impianti. Sul primo punto, è stata censurata la carenza di specificità nella norma, la quale non ha individuato nel dettaglio i principi e i criteri di individuazione delle aree idonee disattendendo, così, la delega legislativa. Ciò ha comportato un difetto di omogeneità a livello regionale, facendo sì che le regioni potessero individuare in maniera diversa le aree idonee e quelle non idonee.

Per quanto attiene l'individuazione delle fasce di rispetto, è stata censurata la mancanza di criteri tecnici di tipo oggettivo, correlati ad aspetti inerenti alla tutela dell'ambiente e di criteri di valutazione che tengano conto della tipologia di fonte rinnovabile e della taglia dell'impianto, sulla base dei quali le regioni possano uniformemente definire le fasce di rispetto dai beni tutelati ai fini della mappatura delle aree non idonee (in altre parole, è illegittimo e non sarà più possibile individuare genericamente una fascia di rispetto, fino a un massimo di 7 km, per la sola presenza di beni sottoposti a tutela). Ora, le amministrazioni ministeriali avranno 60 giorni per redigere nuovamente i criteri per l'individuazione delle aree idonee (e non idonee) all'installazione degli impianti Fer (Fonti di energia rinnovabile), dando conformemente attuazione alla delega legislativa. Sulla base dei nuovi criteri così individuati, le regioni dovranno adeguare le proprie leggi regionali, se già adottate, ovvero legiferare conformemente.

**La legge della regione Sardegna.** Con l'ordinanza n. 9168, il Tar Lazio ha invece dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto alla legge aree idonee della regione Sardegna (peraltro, la Corte costituzionale è già stata investita della questione, in termini più generali, dal Consiglio dei ministri, il cui ricorso sarà trattato il prossimo 7 ottobre). Per il Tar le regioni non possono precludere a priori la realizzazione di impianti Fer nelle aree individuate come "non idonee". Inoltre, dichiarando la quasi totalità del territorio come non idonea e privando di efficacia i provvedimenti già rilasciati senza, dunque, prevedere

una disciplina di salvaguardia, la legge regionale sarda impedisce, di fatto, la realizzabilità degli impianti Fer e, di conseguenza, un'effettiva transizione ecologica. Importante evidenziare come sia stato chiarito che il carattere di non idoneità di un'area non preclude in radice la realizzazione di impianti Fer imponendo, invece, un procedimento istruttorio particolarmente puntuale.

**Il divieto dei moduli a terra.** Con l'ordinanza n. 9164, il Tar Lazio, infine, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2 del cosiddetto decreto agricoltura (dl 63/2024) il quale prevede un divieto generalizzato, salvo alcune limitate eccezioni per alcune aree idonee, di realizzare impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree classificate agricole. Per esempio, attualmente nelle aree agricole gli unici impianti solari realizzabili sono gli impianti agrivoltaici avanzati. Il Tar ha evidenziato il (probabile) contrasto tra la preclusione generalizzata di tale divieto e la normativa Ue volta, al contrario, alla massima diffusione delle energie rinnovabili. Ove tale ricostruzione fosse condivisa dalla Corte costituzionale, ciò consentirà un rilancio dello sviluppo di nuovi impianti fotovoltaici.

**\*partner Andersen Italia e coordinatore Energy Team**

© Riproduzione riservata

